



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2002
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 06 del 30.03.2004

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 - Entrate comunali

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Articolo 5 - Rapporti con i cittadini

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8 - Modalità di pagamento

Articolo 9 - Forme di riscossione coattiva

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 10 - Il funzionario responsabile del tributo

Articolo 11 - Dichiarazione tributaria

Articolo 12 - Riscossione

Articolo 13 - Versamento

Articolo 14 - Dilazioni di pagamento

Articolo 15 - Attività di controllo e di accertamento

Articolo 16 - Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

Articolo 17 - Graduazione delle sanzioni

Articolo 18 - Cause di non punibilità

Articolo 19 - Rimborsi

Articolo 20 – Limiti alla riscossione e al rimborso

TITOLO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 21 - Rapporti con il contribuente

Articolo 22 - Chiarezza, trasparenza ed efficacia temporale delle norme tributarie

Articolo 23 - Informazione del contribuente

Articolo 24 - Diritto di interpello

Articolo 25 - Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 26 - Salvaguardia della riservatezza

Articolo 27 - Conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 28 - Rapporti tra Ufficio tributi e contribuenti: collaborazione e buona fede

Articolo 29 - Compensazione

Articolo 30 - Accollo

TITOLO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 31 - Autotutela

Articolo 32 - Accertamento con adesione

Articolo 33 - Contenzioso tributario

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 - Affidatari di servizi tributari

Articolo 35 - Norme finali

Articolo 36 – Entrata in vigore

Articolo 37 – Formalità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle altre entrate di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorie, ed alla riscossione delle entrate, tributarie ed extra tributarie con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dalla legge 27.7.2000 n. 212 in materia di Statuto dei Diritti dei Contribuenti.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei vari tributi e delle altre entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative e i regolamenti dei singoli tributi vigenti.

Articolo 2

Entrate Comunali

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate di natura tributaria e le entrate di natura extratributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o comunque tutte le altre imposizioni aventi natura tributaria.
3. Costituiscono entrate extratributarie le entrate derivanti dalla concessione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili del Comune, dai proventi dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale, dai diritti di segreteria, di rogito e di stato civile, dagli oneri di urbanizzazione, dall'applicazione

di sanzioni a regolamenti ed ordinanze, e da qualsiasi altra somma dovuta all'Ente accertata da altri Organi, Enti, Autorità amministrative e giurisdizionali.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe sono di norma determinate con deliberazione della Giunta Comunale fatte salve disposizioni contrarie disposte da principi statali e da leggi regionali secondo la ripartizione dettata dall'art. 117 della Costituzione
2. Le aliquote dei tributi sono determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni vengono fissati, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinate, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, come disposto dall'art. 119, comma 2, della Costituzione.

Articolo 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
3. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo differente determinazione del Consiglio Comunale se prevista dalla legge.

Articolo 5

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità; a tal fine l'ammontare delle tariffe, aliquote e di ogni altro onere di natura tributaria ovvero ad esso correlato nonché delle modalità di computo, e dei tempi di riscossione e di qualsivoglia altro adempimento

posto a carico dei cittadini ne verrà data ampia e pronta pubblicità nei modi disciplinati dallo statuto e dal regolamento di disciplina della materia.

2. Gli uffici competenti cureranno la predisposizione e divulgazione della modulistica occorrente da consegnare all'interessato e forniranno allo stesso ogni informazione necessaria ed utile preordinata alla più efficace collaborazione con il contribuente ed ispirata alla semplificazione dell'accertamento delle entrate.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Forme di gestione delle Entrate

1. Al fine di consentire la costante crescita del grado di economicità, funzionalità, efficienza ed equità con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, le modalità di gestione delle entrate sono protese a consentire la totale gestione diretta, fatte salve ulteriori e differenti possibilità di gestione stabilite dalla legge se indirizzate a semplificare il rapporto con il contribuente a favore dello stesso; in tal caso il Responsabile del Servizio a seguito di attenta e complessiva valutazione, predispone una documentata relazione contenente un dettagliato piano economico riferito alla singola tipologia di entrata che indichi struttura organizzativa ottimale, i costi, i benefici e, nel caso di affidamento a terzi, i margini riservati al gestore.
2. E' esclusa ogni altra forma di gestione, con affidamento a terzi, che possa comportare qualsivoglia onere aggiuntivo a carico del contribuente.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerente l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione. In ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei singoli Servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione o con altro atto.

2. Ciascun responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate di propria competenza - compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica attraverso il continuativo flusso di informazioni con tutti gli altri servizi dell'Ente - l'attività di liquidazione, di accertamento e di applicazione delle sanzioni di legge - in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale - e la sottoscrizione degli atti di ingiunzione fiscale. Il responsabile del servizio è inoltre competente per la sottoscrizione dei ruoli, ove predisposti.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate i responsabili dei singoli servizi provvedono a tutti gli adempimenti afferenti alle attività di controllo sulla corretta e proficua gestione delle entrate da parte del soggetto gestore.

Articolo 8

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi;
 - c) ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione, se esistente.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Articolo 9

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni

contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore, se la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 10

Il funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario Responsabile del tributo è individuato nella persona del Responsabile del Servizio di cui l'ufficio tributi appartiene, ovvero del titolare della posizione organizzativa connessa all'Ufficio Tributi stesso.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive e cura la notifica degli avvisi di liquidazione;
 - c) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) cura il contenzioso come disposto dal successivo art. 33;
 - g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal successivo art. 31, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo art. 32;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

- i) sottoscrive gli atti esecutivi di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e cura tutti gli adempimenti conseguenti come disposto dal precedente art. 9, comma 4, del regolamento;
- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- m) Esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie;

Articolo 11

Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la relativa dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e la determinazione dell'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione o di altro elemento fondamentale, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere all'integrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 12

Riscossione

- 1. Con decorrenza 1.1.2003 la riscossione delle entrate tributarie è effettuata a mezzo di riscossione diretta da parte del Comune;
- 2. E' esclusa ogni altra forma di riscossione diversa da quella stabilita al comma 1, fatta salva la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;
- 3. La riscossione dei singoli tributi è articolata con le seguenti scadenze e nelle seguenti modalità:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili è riscossa in 2 (due) rate:

- la prima rata la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, fatte salve disposizioni contrarie disposte da principi statali o da leggi regionali secondo la ripartizione data dall'art. 117 della Costituzione.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riscossa in 2 rate:

- la prima rata scadente il 31 maggio pari al 50% della tassa dovuta;
- la seconda rata scadente il 30 novembre pari al restante 50% della tassa dovuta.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della tassa complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 31 Maggio.

c) l'imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono rimosse in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

d) il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è riscosso in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

Per le occupazioni permanenti con canone di importo complessivo superiore a € 516,46 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti rispettivamente il 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12

Articolo 13 Versamento

1. Per l'imposta Comunale sugli immobili e per l'imposta di pubblicità il versamento deve essere eseguito entro le scadenze stabilite dal precedente art. 12.
2. Il Comune per agevolare il versamento dei suddetti tributi invierà o metterà a disposizione dei contribuenti i moduli necessari per effettuare il versamento alle scadenze stabilite.
3. Per la T.A.R.S.U. e per il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio tributi provvederà ad inviare ai contribuenti apposito bollettino postale di versamento con l'indicazione dell'importo da versare e delle scadenze come stabilite dal precedente art. 12.
4. Nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento l'ufficio tributi provvederà alla notifica ai contribuenti inadempienti dell'avviso di liquidazione con applicazione della sanzione nella misura del 30% prevista dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 e degli interessi al tasso legale vigente, il cui versamento dovrà essere assolto entro 60 giorni dalla data della notifica.

5. Al fine di accrescere il grado di efficienza, efficacia ed economicità, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e migliorare il rapporto fisco - cittadini, il versamento può essere effettuato in uno dei modi stabiliti dal precedente art. 8 del Regolamento.
6. Qualunque sia il metodo di versamento prescelto, gli incaricati della riscossione rilasciano ricevuta dell'avvenuto versamento al contribuente e provvedono per ogni singolo tributo alla rendicontazione periodica dei versamenti ricevuti, anche mediante invio dell'originale comprovante il versamento del contribuente.
7. Al contribuente è fatto specifico obbligo di conservazione delle ricevute di versamento per tutto il periodo che la legge e i regolamenti attribuiscono alle attività di controllo e di accertamento dei singoli tributi.

Articolo 14 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, derivanti dall'attività di accertamento e liquidazione svolta dall'ufficio, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni, con scadenze mensili, dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - ammontare del debito superiore a € 258,23 (£. 500.000);
 - Ai fini di stabilire regole che garantiscano equità fiscale e che tengano conto della capacità contributiva, la durata delle dilazioni di pagamento e quindi il numero massimo delle rate mensili concedibili sono stabilite in base al reddito del nucleo familiare a cui appartiene il contribuente e all'entità del debito tributario, secondo i parametri indicati nell'allegato A "*Parametri di Rateizzazione*" sulla base dell'importo minimo di ciascuna rata non inferiore a € 103,29 (£. 200.000);
 - nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a € 10.329,14 (£. 20.000.000), le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fidejussoria assicurativa, bancaria o equipollente;
 - gli interessi di rateazione sono calcolati in misura pari al tasso legale in vigore al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione, sono ripartiti in quote di uguale importo ed applicati ad ogni singola rata;
 - Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; a tal fine il debitore è obbligato a presentare, anche via fax, copia delle ricevute di versamento effettuate entro 15 giorni dall'avvenuto adempimento;
2. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi dichiarati ai fini fiscali da ciascun componente il nucleo familiare, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. Unico o Mod. 730), dalla certificazione unica dei redditi (Cud), o in mancanza da idonea documentazione

attestante il reddito percepito e il patrimonio posseduto; il soggetto interessato allega all'istanza di rateizzazione copia dei documenti comprovanti il reddito o in sostituzione compiuta autocertificazione.

3. Il debito tributario è costituito dalla somma tra tributo evaso, sanzioni e interessi. In caso di più accertamenti inerenti lo stesso tributo, il debito tributario è dato dalla somma degli stessi.
4. Il funzionario responsabile sulla base della scelta effettuata dal contribuente, in ordine al numero delle rate, e accertato che la stessa sia conforme ai parametri indicati nell'allegato A "*Parametri di Rateizzazione*", emette apposito provvedimento di rateizzazione con pagamento della prima rata da effettuare entro la fine del mese in cui viene emesso il provvedimento di rateizzazione. Le rate successive dovranno essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento. I bollettini da utilizzare per il versamento delle rate dovranno essere compilati a cura del contribuente stesso con indicato la dicitura "*provvedimento di rateizzazione n ___ del ___ rata n ___*".

Art. 15

Attività di controllo e di accertamento

1. Il Responsabile del Servizio Tributi, con l'ausilio degli addetti all'ufficio, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento ed alle determinazioni assunte dalla Giunta comunale relativamente al singolo tributo;
2. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
3. Il Responsabile del tributo con motivato avviso di accertamento:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo; quando la compilazione dell'avviso di accertamento od altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma

autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività di controllo, una percentuale pari al 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, e comunque derivanti dall'attività di controllo svolta internamente, senza ausilio alcuno di soggetti esterni, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente. Una quota pari al 20% del fondo è da destinarsi all'acquisto di attrezzature e all'innovazione dell'ufficio, il restante 80% è da ripartirsi tra il personale dell'ente che ha partecipato all'accertamento.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'ufficio tributi nell'ambito delle seguenti percentuali: responsabile del Servizio Tributi 60%; personale addetto dell'ufficio che abbia partecipato attivamente all'accertamento 40%.
7. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio Tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma è perfezionata entro il 30/04 dell'anno successivo.

Articolo 16

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario, anche mediante l'utilizzo di procedure digitalizzate.
2. In particolare, i Responsabili dei servizi e degli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi.
3. Ai fini di favorire l'attività di collaborazione e di interscambio di dati tra il Ministero delle Finanze e i Comuni, realizzata attraverso procedure informatizzate, gli uffici comunali sono tenuti a fornire direttamente al Ministero i dati e le informazioni richieste mediante canali telematici.
4. Dell'eventuale persistente mancato adempimento alle disposizioni di cui ai commi precedenti, il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta tutti i necessari provvedimenti amministrativi in merito.

Articolo 17

Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate dallo specifico regolamento in materia di sanzioni.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emaneazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni e, in presenza di deduzioni difensive, dei criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Articolo 18

Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16 -comma 6-, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 20
Limiti alla riscossione e al rimborso

1. In considerazione del complesso delle attività di competenza dell'ufficio tributi e degli oneri di riscossione del tributo, non si darà corso alla procedura di riscossione qualora l'ammontare del tributo o della sanzione tributaria non superi € 10,33 (L. 20.000); in caso di recidiva lo stesso verrà recuperato congiuntamente a quanto dovuto per il successivo anno d'imposta.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme di importo complessivo fino a € 10,33 (L. 20.000).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 21
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Articolo 22

Chiarezza, trasparenza ed efficacia temporale delle norme tributarie

1. I regolamenti e tutti gli atti deliberativi del Comune di Marciana Marina che contengono disposizioni tributarie sono redatti in modo chiaro, trasparente e con linguaggio facilmente comprensibile dal contribuente.
2. I rinvii ed i richiami a disposizioni tributarie vengono effettuati indicando in modo sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il loro contenuto.
3. Le modifiche riportano per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.
4. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e vengono applicate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
5. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti.

Articolo 23

Informazione del Contribuente

1. Il Comune assume apposite iniziative per divulgare le disposizioni tributarie, sia mettendo a disposizione i propri regolamenti in forma cartacea, sia con mezzi alternativi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati, quali il proprio giornale periodico o il proprio sito web. In ogni caso, i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici del Comune per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

Articolo 24

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettivi condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta o motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Articolo 25

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, in copia o indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione, all'atto che lo richiama.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

Articolo 26

Salvaguardia della riservatezza

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
2. L'attività di riscossione delle entrate comunali è riconosciuta attività di rilevante interesse pubblico posta in essere per finalità istituzionali; la gestione si realizza a mezzo di controlli incrociati con creazioni di banche dati e si sostanzia attraverso la stampa e l'invio di avvisi di pagamento, di liquidazione e di accertamento nonché attraverso questionari di richieste informative e comporta altresì la gestione e cura del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva; nel trattamento dei dati personali gestiti per l'attività di cui sopra, ai sensi dell'art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è consentita la comunicazione a soggetti pubblici o a soggetti privati appositamente incaricati.

Articolo 27

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Le comunicazioni di atti relativi ai tributi comunali saranno eseguite in modo da garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte del contribuente.
2. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti, anche rendendoli disponibili sul proprio sito internet, i modelli necessari per la compilazione delle denunce e dichiarazioni tributarie; favorisce quando possibile l'utilizzo di modalità di trasmissione alternative alla posta per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, quali l'utilizzo del fax e della trasmissione via internet.
3. Il Comune farà applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90, nei casi nei quali la richiesta di documenti e informazioni ai contribuenti possa essere sostituita dall'acquisizione degli stessi ai sensi dell'art.18, comma 2 e 3 della legge citata.
4. Nei casi nei quali la liquidazione o l'accertamento di tributi non sia stata preceduta da apposito atto, e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una denuncia o di una dichiarazione che non siano risolvibili mediante la consultazione degli archivi informatici Comunali o ai quali il Comune abbia accesso, si procederà alla richiesta di chiarimenti e documenti, assegnando al contribuente il termine di trenta (30) giorni, prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
5. Nei casi nei quali il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per impugnare un avviso di liquidazione o di accertamento, il Comune non darà corso o annullerà la successiva iscrizione a ruolo, qualora il contribuente dimostri con prove documentali debitamente accertate l'assoluta inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta al cespite contestato nell'anno fiscale preso in considerazione.
6. In ogni caso verranno eseguiti i controlli possibili per evitare al contribuente di dover dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi tributari.

7. Il cittadino che comunica al Comune compravendite di immobili, variazioni anagrafiche, inizio o cessazione di attività e ogni altro evento che assume anche rilevanza ai fini fiscali, dovrà essere invitato a recarsi presso l'Ufficio Tributi per presentare le dovute denunce, oppure, in alternativa dovrà essere fornito dei modelli di dichiarazione da inviare con le modalità descritte al comma 2.
8. Gli stessi uffici che hanno accolto la documentazione dovranno provvedere comunque a trasferire le variazioni agli uffici tributi per l'applicazione corretta degli stessi.

Articolo 28

Rapporti tra Ufficio Tributi e contribuenti: collaborazione e buona fede

1. I rapporti tra l'ufficio tributi del Comune e i contribuenti e tra i contribuenti e l'ufficio tributi del Comune dovranno essere improntati ai principi di collaborazione e di buona fede.
2. A tal fine durante lo svolgimento di qualsiasi attività di accertamento e di liquidazione i contribuenti dovranno rendersi disponibili a richieste di eventuali informazioni, alla compilazione di questionari e di ogni altro documento strettamente necessario all'attività di accertamento, ricordando l'indispensabilità di queste misure al fine di raggiungere un'equa ripartizione del carico tributario.
3. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie e interessi moratori, nei casi nei quali il contribuente abbia violato disposizioni normative attenendosi ad errate indicazioni scritte fornite dal Comune stesso, e nei casi nei quali la violazione dipenda da ritardi, omissioni o errori del Comune.
4. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie quando le violazioni siano commesse in buona fede e dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria, e per le violazioni meramente formali alle quali non consegua un debito d'imposta. L'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza di cui sopra viene dichiarata dalla Giunta Municipale in via generale con apposito atto.

Articolo 29

Compensazione

1. E' data la possibilità ai singoli regolamenti di prevedere la compensazione tra crediti e debiti di imposta, riferiti allo stesso tributo, facilitando e riducendo i compiti dell'ufficio e del cittadino, in modo da evitare provvedimenti di rimborso e di accertamento in capo allo stesso contribuente.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione o comunque ridotta dell'importo a credito del contribuente. Viceversa il diritto al rimborso può essere assolto per compensazione decurtando dall'importo a credito del contribuente gli eventuali debiti d'imposta comprensivi degli oneri accessori.
3. Il provvedimento di compensazione è sottoscritto dal funzionario responsabile e dello stesso né è data notizia al contribuente.

Articolo 30 Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
1. I singoli regolamenti dei tributi disciplineranno i casi in cui sarà possibile applicare l'istituto dell'accollo.

TITOLO V CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 31 Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca, d'ufficio, di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano una nuova valutazione delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;

- c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo.
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 32 **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie al quale si fa separato rinvio.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 33 **Contenzioso tributario**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34
Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 35
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.
2. E' abrogata ogni altra disciplina regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2002.

Articolo 37
Formalità

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa diretti anche a giornali locali;

- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante raccomandata a.r., insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Allegato "A"

PARAMETRI DI RATEIZZAZIONE

<i>Classi di Reddito</i>	Importo debito da € 258,23 a € 5.164,57	Importo debito Da € 5.164,57 a € 10.329,14	Importo debito Da € 10.329,14 a € 20.658,26	Importo debito Oltre € 20.658,28
Da 0 a € 10.329,14	fino a 24 rate	Fino a 24 rate	fino a 24 rate	Fino a 24 rate
Da € 10.329,14 a € 20.658,26	fino a 18 rate	Fino a 20 rate	fino a 22 rate	fino a 24 rate
Da € 20.658,26 a € 30.987,41	fino a 12 rate	Fino a 14 rate	fino a 16 rate	fino a 18 rate
Da € 30.987,41 a € 46.481,12	fino a 6 rate	fino a 8 rate	fino a 10 rate	fino a 12 rate
Da € 46.481,12 a € 61.974,83	fino a 4 rate	fino a 6 rate	Fino a 8 rate	fino a 10 rate
Oltre € 61.974,83	fino a 2 rate	fino a 4 rate	Fino a 6 rate	fino a 8 rate